

PETRARCA – GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L.

PROPOSTA DI PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

Descrizione delle caratteristiche dei servizi e della gestione

COMUNE DI MONDRAGONE
Protocollo Arrivo N. 37013/2024 del 21-05-2024
Allegato 3 - Class. 6.4.0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Comune di Mondragone (Caserta)

[Data]

PROPOSTA DI PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	2
DEFINIZIONI	3
DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO OPERATIVO.....	3
COMPETENZE E TARIFFE.	8
OBBLIGHI PER GLI OPERATORI E I VISITATORI DEL CIMITERO	9
INUMAZIONI.....	10
TUMULAZIONE.....	10
ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	11
ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	11
VERBALE DELLE OPERAZIONI	13
OGGETTI DA RECUPERARE	13
MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE	13
CONCESSIONI IN USO DI MANUFATTI	14
ILLUMINAZIONE VOTIVA	17
DECORO DELLE SEPOLTURE	18
LA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI FUNEBRI.....	20

PROPOSTA DI PIANO OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.

1. INTRODUZIONE.

L'art. 193 del D.L. 36/2023, prevede la possibilità che gli operatori economici possano presentare, alle amministrazioni, proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dalle stesse, contenenti un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario e la documentazione relativa alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Pertanto, in data la Società "Petrarca – Gestione Servizi Pubblici S.R.L.", operatore economico nella gestione dei servizi pubblici, trasmetteva la proposta di affidamento in concessione, con procedura di project financing, degli **"Interventi di riqualificazione del vecchio impianto cimiteriale comunale di Mondragone, nonché per la gestione dei servizi cimiteriali di polizia mortuaria e illuminazione votiva"**, opportunamente corredata della documentazione richiesta per legge.

Ricevuta la proposta, l'amministrazione dava corso al procedimento di valutazione, così come previsto dall'art. 193, del D.L. 36/2023, all'esito della quale ne riconosceva il pubblico interesse e la pubblica utilità per il Comune di Mondragone e procedeva qualificando la proponente società "PETRARCA – GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L." come "PROMOTORE" degli interventi e riconoscendo il "diritto di prelazione" in sede di gara.

Quindi, approvata la proposta, l'amministrazione comunale, provvedeva a modificare la "Programmazione Biennale per l'acquisto di Beni e Servizi" e il "Programma Triennale dei Lavori Pubblici", di cui all'art. 37 del D.L. 36/2023, tenendo conto del progetto presentato dal "Promotore" e delle condizioni di base che ne determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, risultanti dal piano economico-finanziario approvato in sede di affidamento della concessione.¹

Conseguentemente, in data/...../202....., tra il Comune di Mondragone e la Società "Petrarca – Gestione Servizi Pubblici S.R.L." (eventualmente dalla società di progetto costituita ai sensi dell' ex art. 184 del D.L. 50/2016 attuale art. 194 del D.L. 36/2023) veniva sottoscritto il contratto di concessione, Registrato al Repertorio Comunale Nr. /202....., avente ad oggetto la realizzazione e la gestione degli **"Interventi di riqualificazione del vecchio impianto cimiteriale comunale di Mondragone, nonché per la gestione dei servizi di polizia mortuaria e illuminazione votiva"**.

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, la concessionaria si vincolava a rispettare quanto previsto dall'art. 16 dello stesso contratto, laddove in materia di "GESTIONE DEL SERVIZIO" le parti hanno espressamente convenuto che: *«La gestione delle opere e dei servizi prevista dalla presente convenzione sarà effettuata in conformità al piano economico finanziario e del piano operativo di gestione allegato al presente atto, garantendo gli standard minimi previsti per i servizi pubblici. (...).»*.

Dunque, in considerazione di quanto sopra esposto, il presente Piano Operativo di Gestione dei Servizi si pone la specifica finalità di disciplinare

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del/...../ 202..... e Deliberazione di Consiglio Comunale n. del/...../ 202....., avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 202....., il Comune di Mondragone approvava il **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 202... – 202....**, inserendo gli "Interventi di riqualificazione del vecchio impianto cimiteriale comunale, nonché per la gestione dei servizi cimiteriali di polizia mortuaria e illuminazione votiva", con il concorso finanziario a totale carico degli operatori privati.

l'organizzazione e la gestione dei servizi di polizia mortuaria e dei servizi di gestione dell'illuminazione votiva, al fine di garantire che le attività siano svolte in conformità delle previsioni normative e regolamentarie e nel rispetto delle previsioni del piano economico-finanziario allegato al contratto di concessione.

Resta inteso che, in conformità di quanto disposto dall'articolo 17 del contratto, i pubblici servizi i servizi organizzati ed erogati dal concessionario sono considerati comunque pubblici servizi ad ogni effetto di legge.

Pertanto, il concessionario assume gli obblighi propri del gestore di pubblici servizi, anche agli effetti del principio di non discriminazione degli utenti e della predisposizione di regolamenti interni e d'uso.

A tal fine, i regolamenti, quando adottati, verranno tempestivamente trasmessi al concedente, per opportuna conoscenza, onde verificarne la conformità alle disposizioni regolamentarie comunali e di legge.

2. DEFINIZIONI.

Ai fini della Interpretazione disposizioni del presente piano operativo si intende come società concessionaria la persona giuridica delegata dal Comune, in virtù del contratto di concessione, per lo svolgimento delle funzioni di diretta gestione del cimitero.

Per concessionari si intendono tutti i soggetti in possesso dei diritti di concessione delle strutture cimiteriali (loculi e cappelle gentilizie) assegnati dalla società concessionaria in forza dei contratti stipulati.

Per responsabile della gestione dei servizi cimiteriali si intende il personale incaricato dalla società concessionaria.

3. DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO OPERATIVO.

Il presente Piano Operativo di Gestione dei Servizi - redatto in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m. ed i., al D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e s. m. ed i., alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, al D.M. del 30/03/1998, alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, della Legge n. 26 del 28/02/2001 e s.m. ed i., alla Legge n. 130 del 30/03/2001 e s.m. ed i., al D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, nonché al **Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria** (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale Nr.... del/..../..... ratificata con Deliberazione di Consiglio Comunale Nr. del/...../.....) – fornisce indicazioni particolareggiate sulle modalità di espletamento dei servizi di polizia mortuaria nel Cimitero Comunale di Mondragone (CE), con particolare riguardo al vecchio impianto cimiteriale affidato in gestione alla società concessionaria "PETRARCA – GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L."

Per servizi di Polizia Mortuaria si intendono quelli relativi:

a) alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;

- b) alla gestione e custodia dei cimiteri e locali ed impianti annessi;
- c) alla concessione d'uso di manufatti destinati a sepoltura privata;
- d) alla vigilanza sui manufatti destinati a sepoltura privata;
- e) alla costruzione di sepolcri privati;
- f) al servizio illuminazione elettrica votiva.

Il presente Piano Operativo di Gestione dei Servizi ha, altresì, la finalità di offrire una descrizione dettagliata delle caratteristiche della gestione dei servizi relativi, con particolare attenzione alla attività del concessionario.

A tal proposito si precisa che, tra le attività assegnate al concessionario, vi rientrano le seguenti attività:

- g) attività amministrative;
- h) operazioni cimiteriali;
- i) illuminazione votiva;
- j) manutenzione ordinaria;

Tra le attività amministrative assegnate al concessionario rientrano sia le attività di programmazione dell'apertura e chiusura, al pubblico delle strutture cimiteriali, sia l'attività di ricevimento delle salme per le operazioni di polizia mortuaria.

Quindi, con il presente piano operativo viene stabilito che, per l'apertura e la chiusura al pubblico del cimitero, la società concessionaria si impegna a concordare, con l'amministrazione comunale, nel pieno rispetto del principio di collaborazione dell'organizzazione dei servizi di cui al contratto di concessione.

Al fine di organizzare le attività amministrative, la società concessionaria organizzerà un proprio ufficio amministrativo presso le strutture cimiteriali, al quale saranno affidate le attività di gestione dell'assegnazione delle concessioni d'uso e della gestione dei servizi cimiteriali.

Il personale preposto all'ufficio svolgerà le pratiche amministrative per il regolare funzionamento delle strutture cimiteriale e dei servizi, compresa l'istruttoria degli atti autorizzativi, dei contratti di affidamento delle concessioni d'uso, del pagamento dei diritti, della tenuta e dell'aggiornamento dei registri e degli archivi, ecc. Per l'espletamento di tali funzioni, la società concessionaria si avvarrà di personale professionalmente idoneo, anche con riferimento alla customer relationship ed agli strumenti informatici di supporto.

A tal fine, l'amministrazione concedente, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e della privacy, s'impegna a fornire i dati necessari per l'efficace ed efficiente svolgimento del servizio, anche attraverso supporti informatici.

Il gestore dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, terrà il **Registro delle Sepolture** per l'aggiornamento continuo delle posizioni relative a concessioni e dei concessionari. Tale registro costituirà la mappa di riferimento, nonché il documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni relative alla struttura cimiteriale. Inoltre, a cura del concessionario, dovranno essere

aggiornati, il **Registro Giornaliero delle Operazioni Cimiteriali, lo Schedario dei Defunti e lo Scadenzano delle Concessioni.**

All'amministrazione comunale è riservata la facoltà di proporre modifiche degli orari, lasciando però invariato il monte ore complessivo settimanale di apertura al pubblico. In circostanze straordinarie, come nel giorno della commemorazione dei defunti, sarà garantita l'apertura al pubblico in orari continuativi concordati con l'amministrazione.

L'attività di ricevimento delle salme, di seguito meglio dettagliata, sarà svolta in conformità delle disposizioni normative e di quanto convenuto con l'amministrazione in sede di stipula del contratto di concessione.

All'arrivo del feretro nelle strutture cimiteriali sarà prima verificata la regolarità dei documenti inerenti al trasporto della salma, e, successivamente, il personale preposto provvederà alle operazioni per la sepoltura della stessa.

Le operazioni cimiteriali comprendono:

- Inumazioni delle salme;
- Tumulazioni delle salme;
- Esumazioni ordinarie e straordinarie;
- Estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- Immissione in ossari;
- Traslazione resti mortali e salme;
- Apposizione lapidi, croci e iscrizioni su inumazioni;
- Apposizione lapidi, croci e iscrizioni su tumulazioni sia frontali che orizzontali;

L'esecuzione delle operazioni cimiteriali sarà effettuata da personale dipendente della concessionaria, sia in orari antimeridiani che pomeridiani, secondo criteri di priorità predefiniti, nonché, quando possibile, nei tempi richiesti dai congiunti del defunto.

La gestione relativa all'illuminazione votiva, per la parte in affidamento al concessionario, sarà realizzata dallo stesso, che provvederà ad eseguire, con il proprio personale, le operazioni di allacciamento e spostamento di lampade, manutenzione dell'impianto, sostituzione delle lampade e alla riscossione del canone annuo per il servizio reso.

Spetta agli operatori cimiteriali della concessionaria prestare assistenza ai portatori di *handicap* ed alle persone anziane, in relazione ai luoghi di minore accessibilità.

I locali (servizi igienici, deposito) e gli spazi aperti (vialetti, piazzole ecc.), che costituiscono la struttura cimiteriali affidate alla società concessionaria, saranno regolarmente tenuti puliti ed in ordine.

Un numero sufficiente di basket porta-rifiuti, sarà messo a disposizione dell'utenza e, periodicamente, si provvederà al loro svuotamento in modo da renderli sempre pronti all'uso.

I rifiuti, compresi quelli speciali risultanti dalla esecuzione delle operazioni di polizia mortuaria, saranno raccolti secondo tipologia, nel rispetto delle normative vigenti.

Per esigenze di gestione delle condizioni di sicurezza nelle aree e nelle strutture cimiteriali, la pulizia delle strutture, assegnate in concessione d'uso, sarà effettuata a richiesta degli affidatari, a fronte del pagamento di un corrispettivo da stabilirsi all'atto della richiesta in relazione alle attività da svolgersi.

Gli interventi di manutenzione di ordinaria amministrazione, finalizzati a garantire la funzionalità dei servizi cimiteriali ed il mantenimento di adeguato decoro degli ambienti comuni, saranno svolti dagli operatori cimiteriali.

A titolo di esemplificazione, tali interventi prevedono:

- ripresaintonaci condominiali;
- tinteggiatura pareti condominiali;
- verniciatura cancelli, corrimano ed infissi;
- pulizia grondaie e pluviali condominiali;
- diserbo viali e taglio erba nei campi comuni;
- potatura e mantenimento piante ornamentali ed aiuole
- ricopertura avvallamenti.

La manutenzione ordinaria delle cappelle gentilizie e dei monumenti funerari assegnati sarà svolta a carico dell'utente, ma secondo tempi e modi predefiniti dalla società concessionaria.

Le funzioni di polizia mortuaria sono esercitate dalla concessionaria per tutta la durata della concessione secondo le forme previste dalla legge.

La società concessionaria adotterà misure idonee a prevenire situazioni di pericolo a persone e cose all'interno del cimitero e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Le funzioni di polizia mortuaria inerenti agli adempimenti amministrativi, contabili, la stipula dei contratti di concessione e la pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono esercitate dalla concessionaria per l'intera durata della concessione in conformità delle disposizioni di legge e di quanto convenuto nel contratto di concessione.

Ai sensi dell'art. 14 del contratto, la concessionaria riconosce che i servizi comunque organizzati e forniti sono considerati pubblici servizi ad ogni effetto di legge. A tal fine il concessionario assume gli obblighi propri del gestore di pubblici servizi, anche agli effetti del principio di non discriminazione degli utenti.

I regolamenti adottati dalla società concessionaria, in piena autonomia organizzativa, verranno trasmessi al concedente per opportuna conoscenza.

Le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dalla società concessionaria, previo pagamento delle tariffe vigenti al momento dell'erogazione, salvo i casi in cui la legge preveda la gratuità degli stessi.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il deposito e l'osservazione dei feretri nella camera mortuaria;

Tutti i servizi non rientranti nelle categorie precedenti sono sottoposti al pagamento delle tariffe indicate dalla concessionaria nel piano economico – finanziario approvato dall'amministrazione comunale.

Sono servizi a pagamento quelli di seguito elencati:

- a) Inumazione;
- b) Tumulazione;
- c) Estumulazione;
- d) Esumazione;
- e) Allacciamento lampade votive;
- f) Canone annuale di locazione della lampada votive;
- g) Canone di locazione delle lampade votive straordinarie;
- h) Servizi di pulizia degli spazi;
- i) Servizi di manutenzione straordinaria delle cappelle e dei loculi;

Presso gli uffici cimiteriali sarà tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 che verrà compilato dal personale dipendente, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Inoltre, sono tenuti visibili al pubblico:

- j) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- k) copia del presente piano operativo;
- l) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nell'anno;
- m) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- n) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- o) ogni altro atto la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i..

Nessuna salma potrà essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente. In ciascun feretro non si potrà racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro. La salma sarà collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.

Nei casi in cui la morte è dovuta a malattie infettive o diffusive, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, dovrà essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il

dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

La chiusura del feretro e la sepoltura devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'ufficiale di stato civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.

Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7, commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dalla A.S.L..

La chiusura del feretro sarà svolta dal personale delle Imprese di pompe funebri che rilascerà, per ogni operazione, l'autocertificazione dell'esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. 285/90 e s.m. ed i. e circolari del Ministero della Sanità. Tale dichiarazione deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione.

Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, nonché alla identificazione del cadavere. Sul coperchio di ogni feretro ammesso nei cimiteri è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

4. COMPETENZE E TARIFFE.

L'ordine, la vigilanza, la manutenzione ordinaria, la custodia e agli altri servizi cimiteriali spettano alla società concessionaria.

La vigilanza sugli aspetti igienico sanitari del cimitero aventi rilevanza sulla salute umana, spetta al Responsabile dell'U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., che propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.

Al personale dipendente della società concessionaria, addetto ai servizi cimiteriali sono riservate tutte le operazioni di inumazione, di tumulazione, di esumazione, di estumulazione, di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e di resti anatomici.

Le operazioni relative ai servizi cimiteriali, il rilascio di concessioni d'uso, le registrazioni di atti, servizi e operazioni cimiteriali, lo svolgimento pratiche e la registrazione dei contratti, lo svolgimento sopralluoghi, e ogni altro servizio restano subordinati al pagamento di apposita tariffa.

Salvo il caso in cui sia richiesta altra destinazione, nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e sono conservate e/o disperse le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Mondragone;
- b) ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la residenza;
- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10/09/1990;

d) aventi il coniuge o i parenti fino al 2° grado residenti nel Comune.

Indipendentemente dal concorso delle condizioni sopra richiamate, sono parimenti ricevute le salme, le ceneri, nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

5. OBBLIGHI PER GLI OPERATORI E I VISITATORI DEL CIMITERO.

Il personale che preposto ai servizi sarà tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- tenere un contegno confacente durante le operazioni cimiteriali;
- fornire al pubblico ogni informazione per quanto di competenza.

Allo stesso è fatto, inoltre, rigoroso divieto di:

- eseguire lavori per conto di terzi, di qualsiasi natura, sia pure fuori dell'orario di servizio o anche gratuitamente;
- ricevere compensi, in qualunque forma offerti, o sollecitarli;
- esercitare una qualunque attività connessa a quella cimiteriale per fine di lucro, indipendentemente dal fatto che essa venga svolta all'interno o all'esterno del cimitero, anche fuori dall'orario di servizio;
- trattenere per sé o per terzi oggetti e materiali di qualunque specie rinvenuti o recuperati nel cimitero.

L'inosservanza degli obblighi costituisce infrazione disciplinare, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

Nell'area cimiteriale è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare è vietato:

- fumare, tenere contegno chiassoso;
- entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, ornamenti lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- fotografare o filmare all'interno dell'area;
- eseguire lavori o/e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione del concessionario;
- turbare lo svolgimento dei cortei, di riti religiosi e commemorazioni;
- svolgere qualsiasi attività commerciale;
- l'accattonaggio.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporterà la diffida da parte del personale di custodia e, qualora ne ricorrano gli estremi, la richiesta di intervento degli agenti della forza pubblica.

6. INUMAZIONI

Le misure della fossa inumazione sono quelle previste dalla normativa vigente, fatto salvo particolari condizioni del terreno, che possono richiedere l'adozione di accorgimenti utili a favorire la naturale mineralizzazione del cadavere, quali la collocazione nel fondo di materiale ghiaioso atto a favorire il drenaggio delle acque. Tali interventi devono essere autorizzati previo parere dell'U. O. Igiene e Sanità Pubblica.

Il tempo ordinario di inumazione è di 7 anni, giusto decreto del Ministero della Sanità del 15.04.1998 prot. n. 8/400.4/9G/536, emanato ai sensi del comma 3° dell'art. 83 del D.P.R. n. 285/90.

Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta, da un cippo o lapide realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, deve essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo: con periodicità annuale ed in particolare, in occasione della commemorazione dei defunti.

Il personale della società concessionaria svolgerà la ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvedendo all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati. Sarà a diretto carico ed oneri dei familiari, ovvero aventi titolo del defunto, provvedere, entro un tempo massimo di giorni 30, ovvero immediatamente nell'ipotesi di sussistenza di grave situazione di pericolo. Il mancato intervento negli ulteriori successivi 30 giorni, costituirà presupposto sostanziale per la immediata attivazione di decadenza del sepolcro o, nel caso di sepoltura in terra, il concessionario provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione.

La rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica. La sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

7. TUMULAZIONE

In deroga alle disposizioni dell'art. del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, la sepoltura diretta in loculi cimiteriali è possibile in quanto i loculi cimiteriali realizzati sono conformi alle disposizioni normative in materia di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90 (da verificare). La tumulazione diretta di feretri, cassette per resti e urne cinerarie, è possibile sia nei loculi cimiteriali che nelle cappelle gentilizie.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e dell'art. 13.2 della Circolare Min. Sanità 24/93.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che sono in attesa dell'assegnazione di cappella gentilizia;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

La durata del deposito provvisorio è fissata dalla società concessionaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, la società concessionaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune e ad incamerare il deposito cauzionale messo a garanzia all'atto della richiesta. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

8. ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le operazioni di esumazioni ordinarie si eseguono di norma dal mese di ottobre al mese di aprile dell'anno successivo. Nel mese di luglio, di ogni anno, viene redatto, a cura della concessionaria, il piano di esumazioni ordinarie.

La concessionaria darà avviso ai congiunti o ai parenti aventi titolo, mediante lettera raccomandata, della data di esumazione ordinaria della salma. La comunicazione avverrà al recapito fornito dalla famiglia al momento della sepoltura o a quello successivamente comunicato in variazione.

Almeno trenta giorni prima viene dato ulteriore avviso dell'esumazione ordinaria mediante affissione nel cimitero dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma. Nel suddetto avviso possono essere fornite eventuali indicazioni riguardanti l'esumazione.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da pubblicare all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Le ossa che si rinvencono dalle esumazioni ordinarie devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dell'art. 36 del D.P.R. n. 285/90 e il loro acquisto è a totale carico dei familiari del defunto. Le esumazioni straordinarie sono consentite nei limiti e con le modalità dettati dalla normativa nazionale agli artt: 83 e 84 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

9. ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere del periodo della concessione e sono autorizzate dal Sindaco nel rispetto delle norme contenute negli articoli da 86 a 89 del D.P.R. n. 285/90.

Nel mese di gennaio di ogni anno viene redatto il piano di estumulazioni ordinarie sulla base delle concessioni scadute nell'anno precedente non soggette a proroga. L'estumulazione avviene in base alla programmazione operativa operata dal gestore dei servizi cimiteriali. L'estumulazione sarà preceduta da avviso inviato a mezzo lettera al recapito dell'intestatario del loculo risultante in atto di concessione od a quello diverso comunicato dalla parte alla direzione dei servizi cimiteriali. L'estumulazione sarà preceduta, almeno trenta giorni prima, da affissione sui loculi interessati di avviso recante la data dell'esecuzione e gli estremi del provvedimento dirigenziale che l'autorizza. Almeno trenta giorni prima verrà dato ulteriore avviso dell'estumulazione ordinaria mediante affissione, nel cimitero, dell'elenco dei nominativi delle esumazioni in programma. Le estumulazioni ordinarie a richiesta degli aventi diritto non necessitano di provvedimento autorizzativo e vengono eseguite dietro pagamento della relativa tariffa.

Sono straordinarie quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini e quelle autorizzate dal Sindaco, su richiesta, per il trasporto dei resti mortali in altra sede..

I feretri saranno estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali, in conformità con la programmazione del servizio cimiteriale da parte della società concessionaria.

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

Qualora al momento della estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa, esso verrà inumato per il periodo stabilito con provvedimento di cui sopra, previa debita apertura della cassa metallica.

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale. Quest'ultimo deve individuare, con apposito Ordine di servizio, un caposquadra degli operatori e uno o più vice caposquadra. Il compito del caposquadra (o, in sua assenza, del vice caposquadra) è stabilire:

- se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;
- se si tratta di resti mortali.

In presenza di situazioni comportamentali non codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico/sanitarie, la concessionaria richiederà il parere del Responsabile dell'U. O. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.

L'estumulazione straordinaria del feretro avviene dietro pagamento della apposita tariffa ed è regolamentata con provvedimento del responsabile dei servizi cimiteriali. Essa è generalmente finalizzata a consentire l'avvicinamento in unico cimitero di coniugi, genitori, figli.

10. VERBALE DELLE OPERAZIONI.

Alle operazioni di esumazione ed estumulazione possono presenziare solo i congiunti dei defunti, fatta salva diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria nei casi di cui agli art. 83 e 89 del D.P.R. 285/90.

Il personale della concessionaria redigerà un verbale della operazione in duplice copia che sarà da lui sottoscritto e dal congiunto del defunto. Una copia sarà conservata nell'archivio istituito presso l'ufficio del Custode del cimitero.

11. OGGETTI DA RECUPERARE.

Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali dovranno presenziare personalmente o tramite un delegato.

Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti; l'altra verrà depositata agli atti.

Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al personale della società concessionaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 6 mesi. Decorso tale termine, in assenza di reclami, potranno essere alienati.

Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione della concessionaria in seguito all'esumazione ordinaria, potranno essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone bisognose che a tal fine ne facciano richiesta.

12. MODALITÀ DI ACCESSO E DI CIRCOLAZIONE.

All'interno delle aree cimiteriali è vietata la circolazione ai veicoli privati salvo i seguenti casi:

- autoveicoli muniti di contrassegno per disabili rilasciato dagli organi competenti, esclusivamente in presenza del titolare dell'autorizzazione stessa;
- autoveicoli delle ditte private operanti nel settore quali imprese funebri, marmisti, fioristi etc. soltanto se di piccole dimensioni, durante lo svolgimento delle proprie attività ed in particolare con le modalità descritte all'art. 96.

La circolazione di tutti gli autoveicoli autorizzati nell'area cimiteriale deve avvenire "a passo d'uomo" e ha l'obbligo di garantire sempre la precedenza al transito pedonale.

13. CONCESSIONI IN USO DI MANUFATTI.

Le concessioni in uso di manufatti riguardano sia sepolture individuali (loculi), sia sepolture per famiglie (cappelle). Alle sepolture private a sistema di inumazione e tumulazione si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. n.285/90, rispettivamente per le inumazioni ed esumazioni, tumulazioni ed estumulazioni. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa i cui importi sono determinati dalla società concessionaria.

Essendo il cimitero un bene demaniale, la concessione d'uso cimiteriale attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura, lasciando integro il diritto del comune alla nuda proprietà per tutta la durata della concessione.

I manufatti costruiti dalla concessionaria su aree cimiteriali diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, viene stipulata in seguito alla assegnazione del manufatto da parte della società concessionaria. Ogni concessione del diritto d'uso dei manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza, che coincide con la data di stipulazione dell'atto di concessione;
- la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente:

- a) 99 anni, per le Cappelle Gentilizie;
- b) 99 anni per i loculi;
- c) 7 anni per i campi di inumazione.

Nell'ultimo anno della concessione, e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga.

È facoltà della società concessionaria concedere la proroga.
La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:

a) nei sepolcri gentilizi e/o familiari, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le norme previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.

b) nei sepolcri ereditari, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art.74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado.

Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente.

Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2, del D.P.R. n.285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo (purché abbiano ottemperato agli obblighi per il subentro).

Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti della società concessionaria. La società concessionaria nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stata tumulata la salma o ossarietto o cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario che al momento del subentro devono darne notizia alla società concessionaria e comunicare il recapito di riferimento se variato.

L'atto di assegnazione può essere oggetto di cessione "inter vivos" quando la cessione sia volta a porre gli obblighi inerenti al loculo in capo a soggetto erede necessario di grado più vicino al defunto cui appartiene la salma tumulata (o i resti o le ceneri in caso di ossarietto o cinerario). È riservata alla società concessionaria la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.

La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:

- qualora la retrocessione avvenga entro 2 anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento dell'acquisto;
- qualora la retrocessione avvenga dopo i 2 anni il rimborso sarà pari al 25% dell'importo di concessione in vigore al momento dell'acquisto;

L'importo di riconcessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n.285/90.

Nel caso di concessioni di cappelle gentilizie, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, la società concessionaria provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento, nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

È facoltà della concessionaria di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso, quando sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. In tal caso, la concessione viene revocata con provvedimento della concessionaria, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario, ove noto, mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima.

Nel caso in cui il concessionario d'uso non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni e la decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- in caso di estinzione della famiglia del concessionario ovvero quando non vi siano persone legittimate al subentro della stessa;
- in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza compete alla società concessionaria previo accertamento istruttorio del responsabile dei servizi cimiteriali. Pronunciata la decadenza, la concessionaria disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Successivamente la concessionaria disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità della società concessionaria.

Della manutenzione ordinaria delle cappelle gentilizie e dei loculi, sono responsabili, solidalmente tra loro, i concessionari aventi diritto della sepoltura, secondo i tempi e modi predefiniti dalla società concessionaria.

14. ILLUMINAZIONE VOTIVA.

Il servizio compete alla concessionaria la quale provvede alla ricezione delle richieste, all'amministrazione del servizio in genere, alla riscossione del canone annuo per il servizio reso, nonché alla gestione e all'esercizio degli impianti.

Chiunque intenda ottenere l'installazione di una lampada votiva elettrica deve effettuare richiesta alla concessionaria, che provvede alla erogazione della illuminazione elettrica votiva nei loculi, negli ossari e nelle cappelle gentilizie mediante lampada non superiore a **5 Watt (verificare)**. È vietato pertanto utilizzare lampade ad altra fonte di energia.

Il contratto di utenza decorre dalla data di stipulazione con scadenza fissa al 31 dicembre dello stesso anno. Qualora l'utente non comunichi a mezzo lettera Raccomandata A.R. alla concessionaria, la propria disdetta almeno un mese prima della scadenza, ovvero entro il 30 novembre, il contratto si intende tacitamente rinnovato per un anno e così di seguito, avendo lo stesso una durata minima di un anno. In caso di retrocessione di concessione cimiteriale il contratto si intende automaticamente risolto senza alcun diritto a rimborsi.

La tariffa di abbonamento annuo per ogni lampada votiva installata è fissata dalla società concessionaria. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato dall'utente in forma anticipata ed in un'unica rata con versamento da eseguirsi, secondo le modalità previamente comunicate dalla società concessionaria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento.

Qualora l'utente non effettui il pagamento nel termine prescritto, si provvederà ad inviare un secondo avviso postale. Qualora l'utente non provveda entro il nuovo termine (non inferiore a 15 giorni) la concessionaria può provvedere all'interruzione del servizio senza che l'abbonato abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il contratto di abbonamento alla luce votiva comprende:

- a) l'impianto di allacciamento che consiste nel collegamento di punto luce all'impianto realizzato costituito da portalampada, lampadina e connessioni, cui sono correlate le spese di 1° impianto fissate secondo la tipologia della sepoltura;
- b) la manutenzione, la fornitura di energia, il ricambio gratuito delle lampadine fulminate, la sorveglianza della rete di distribuzione, la sostituzione dei materiali, quali linee elettriche, trasformatori e quant'altro non specificato ma inerente al servizio cui è correlato il pagamento della tariffa di abbonamento annuo.

La concessionaria non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore di energia elettrica.

Per tali interruzioni o sospensioni di fornitura corrente l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi.

È assolutamente vietato all'utente asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere in qualsiasi modo l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente. I contravventori saranno

tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva l'eventuale azione civile o penale, da parte della concessionaria, che ha facoltà di interrompere il servizio in seguito all'invio di preavviso scritto entro 15 giorni dalla di ricezione riscontrata.

La concessionaria si riserva il diritto di apportare alle condizioni di abbonamento tutte quelle modifiche ed aggiunte che nel tempo si rendessero opportune per il migliore funzionamento del servizio, o necessarie per modificazioni del mercato, in relazione ai costi del materiale in genere, dell'energia elettrica, della manodopera o per qualsiasi altro onere aggiuntivo.

Di tali variazioni ed aggiunte verrà data tempestiva comunicazione agli abbonati a mezzo stampa o lettera raccomandata. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi per iscritto direttamente presso l'ufficio del custode, non comporta per l'utente il diritto di sospendere i pagamenti. È fatta salva tuttavia la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte della società concessionaria.

In caso di decesso del titolare del contratto di illuminazione votiva, gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'ufficio del custode ai fini della variazione dell'intestazione, e comunque a provvedere al pagamento del canone.

15. DECORO DELLE SEPOLTURE.

I titolari delle sepolture sono tenuti alla cura e potatura delle eventuali essenze pertinenti la sepoltura affinché mantengano un aspetto decoroso e non invadano i passaggi o le sepolture confinanti, alle ordinarie attività di pulizia dei marmi e degli apparati decorativi o funzionali, nonché alla manutenzione dei monumenti, fino alla scadenza della concessione. È vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti indecorosi o facilmente deperibili.

Le piante ed i fiori disseccati od imputriditi, pur se depositi in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero se in tal senso non provvederanno i diretti interessati. È vietato asportare gli apparati decorativi e funzionali delle sepolture, anche se di proprietà, senza preventiva formale autorizzazione da parte del concessionario.

La proiezione a terra dei monumenti funebri deve essere compresa entro un rettangolo delle dimensioni massime di cm 180x60 per le sepolture comuni e di cm 100x50 nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini. L'asse della sagoma dovrà essere allineato a quello dei monumenti adiacenti, secondo le disposizioni dettate dalla società concessionaria all'atto della realizzazione del monumento.

Il basamento della sepoltura non dovrà eccedere l'altezza di cm. 20 dal piano del terreno, mentre l'altezza degli eventuali soprastanti elementi funzionali o decorativi (croci, cippi, statue etc.) dovranno essere contenuti entro cm. 130 dal piano del terreno per le sepolture comuni, ed entro cm 80 dal piano del terreno nelle aree riservate alla tumulazione dei bambini.

Almeno il 40% della superficie d'ingombro dei monumenti funebri deve risultare permeabile alla penetrazione dell'acqua e dell'aria. L'area permeabile dovrà essere rivestita con ghiaia o analoghi materiali. In alternativa potrà avere una copertura di vegetazione. In quest'ultimo caso le essenze impiegate dovranno avere portamento nano e non richiedere annaffiature frequenti.

I monumenti funebri provvisori sono tenuti ai limiti dimensionali fissati in via generale. Per essi è tuttavia ammesso l'impiego di materiali deperibili, fermi restando gli obblighi di manutenzione e di ordinato e decoroso allestimento della sepoltura. Le lapidi dei loculi e gli eventuali elementi di arredo funebre vengono fornite dalla società concessionaria. Ove si rendesse necessaria la sostituzione della lapide, essa sarà realizzata con materiale lapideo identica per natura e colore a quella rimossa.

La sigillatura delle lapidi dovrà essere eseguita con modalità e con l'impiego di leganti che ne consentano la successiva rimozione senza rischio di lesionarle. Eventuali elementi aggiunti di arredo funebre o funzionale non potranno sporgere dal piano della lapide per più di 15 cm, rimanendo comunque contenuti nel perimetro della stessa.

Per l'illuminazione votiva non è consentito l'impiego di lumi ad olio o a fiamma libera.

All'interno dell'area cimiteriale e nell'immediato intorno degli accessi non sono consentiti comportamenti che pur non vietati in via generale dalla legge risultino però irraguardosi della natura del luogo ovvero suscettibili di ridurne la sicurezza di fruizione ovvero di interferire con il diritto al riserbo ed alla discrezione dei singoli.

All'interno del cimitero è consentito il solo accesso e transito pedonale, con sola eccezione nei limiti dettati dal presente regolamento per gli automezzi di servizio, delle ditte accreditate e degli autorizzati.

È vietato sporcare o ingombrare permanentemente in qualsiasi modo i percorsi cimiteriali, sia nei blocchi loculi che lungo e all'interno dei campi per inumazione.

All'interno dell'area cimiteriale non è consentito l'accattonaggio, né è consentita la richiesta di oboli di qualsiasi natura se fatta con diretta interlocuzione del singolo frequentatore, né deve essere espletata attività di propaganda o promozione su temi religiosi, sociali o civili.

La società concessionaria è tenuta a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, diffidando i responsabili a cessare dagli abusi e potendosi avvalere della Forza Pubblica per l'allontanamento dei renitenti.

La società concessionaria è comunque tenuta alla immediata rimozione di lumi, fiori, suppellettili di qualsiasi tipo e rifiuti che lordino l'area cimiteriale o ne ingombrino i passaggi.

È vietato effettuare riprese fotografiche e/o cinematografiche, se non autorizzate dalla concessionaria del servizio cimiteriali.

La società concessionaria ha facoltà di dettare particolari disposizioni di decoro per l'intero cimitero o porzioni di esso, in vista di un miglior risultato estetico e/o funzionale d'insieme.

Allo scopo la società concessionaria approverà specifici progetti di decoro e di assetto delle sepolture, contenenti disposizioni vincolanti per la loro disposizione e realizzazione.

Ciascuna sepoltura dovrà riportare in modo indelebile nome e cognome del defunto, sua data di nascita e di morte.

Ad integrazione dei dati anagrafici è consentita l'utilizzazione di diminutivi, vezzeggiativi, nomignoli e nomi d'arte, sempre che gli stessi non risultino in contrasto con il decoro del luogo e la comune sensibilità.

È consentita l'apposizione di epigrafi e foto, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla concessionaria in materia di vincoli di dimensione.

Il contenuto delle scritte e delle immagini non dovrà in nessun modo risultare ingiurioso o suscettibile di arrecare offesa al decoro del luogo ed alla comune sensibilità civile, religiosa e del pudore.

Le epigrafi dovranno essere compilate in lingua italiana. L'impiego di altre lingue è ammesso solo se accompagnato dalla traduzione del testo in italiano. Non è consentita nessuna forma di pubblicità nonché lo svolgimento di attività di promozione commerciale nell'area cimiteriale.

È vietata la presenza di operatori privati quali marmisti, fiorai etc. durante le operazioni di inumazione–tumulazione, esumazione–estumulazione. La concessionaria che ravvisasse violazioni a tale regola di comportamento sarà tenuta a diffidare i responsabili a cessare dall'abuso. È vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale in forma scritta o visiva all'interno dell'area cimiteriale.

La concessionaria inviterà i responsabili a rimuovere le pubblicità, insegne o avvisi entro il termine di 15 giorni dalla notifica. In caso di inerzia, ed ove non sia possibile individuare i responsabili, provvederanno per la rimozione, salvo il diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei responsabili, anche successivamente individuati.

Ai fini presenti non sono ritenute pubblicità commerciale le targhette funebri.

16. LA DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI FUNEBRI.

La demolizione dei monumenti funebri è ordinariamente disposta all'atto dell'esumazione/estumulazione delle salme ovvero della decadenza della concessione cimiteriale che ha costituito titolo per la loro realizzazione.

I titolari delle sepolture che intendano ritirare i materiali o i manufatti di loro proprietà che li compongono sono tenuti a darne notizia scritta alla società concessionaria con preavviso di almeno sette giorni sulla data prevista per la demolizione.

Con tale avviso la società concessionaria, dietro attestazione di avvenuto pagamento del servizio, provvederà alla rimozione.

Ad avvenuta ultimazione delle demolizioni la società concessionaria è tenuta a riscontrare con i titolari le demolizioni effettuate ed i materiali asportati. Del riscontro verrà redatto apposito verbale.